

Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29/06/2021  
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 27/12/2022

## INDICE

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART. 1                                                                                                    |    |
| PRESUPPOSTO .....                                                                                         | 4  |
| ART. 2                                                                                                    |    |
| DEFINIZIONE DI RIFIUTO.....                                                                               | 4  |
| ART. 3                                                                                                    |    |
| SOGGETTI PASSIVI.....                                                                                     | 4  |
| ART. 4                                                                                                    |    |
| LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....                                                           | 4  |
| ART. 5                                                                                                    |    |
| LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO .....                                                     | 5  |
| ART. 6                                                                                                    |    |
| DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE .....                                                           | 6  |
| ART. 7                                                                                                    |    |
| PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO .....                                 | 6  |
| ART. 8                                                                                                    |    |
| RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.....                       | 8  |
| ART. 9                                                                                                    |    |
| RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO..... | 9  |
| ART. 10                                                                                                   |    |
| DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO .....                                                            | 9  |
| ART 11                                                                                                    |    |
| TRIBUTO GIORNALIERO.....                                                                                  | 10 |
| ART. 12                                                                                                   |    |
| ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI .....                                                                     | 10 |
| ART. 13                                                                                                   |    |
| COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI .....                                            | 10 |
| ART. 14                                                                                                   |    |
| PIANO ECONOMICO FINANZIARIO .....                                                                         | 11 |
| ART. 15                                                                                                   |    |
| ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO .....                                                             | 11 |
| ART. 16                                                                                                   |    |
| TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE .....                                                                    | 12 |
| ART. 17                                                                                                   |    |
| DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE                                         | 12 |
| ART. 18                                                                                                   |    |
| TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....                                                                 | 13 |
| ART. 19                                                                                                   |    |
| CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .....                                                         | 13 |
| ART. 20                                                                                                   |    |
| OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....                                                                              | 14 |
| ART. 21                                                                                                   |    |
| RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE .....                                                                  | 14 |
| ART. 21-BIS                                                                                               |    |
| RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.....                                       | 15 |
| ART. 22                                                                                                   |    |
| RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....                                                               | 15 |
| ART. 23                                                                                                   |    |
| RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO .....                                         | 15 |
| ART. 24                                                                                                   |    |
| ALTRE AGEVOLAZIONI.....                                                                                   | 15 |

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART. 25                                                                                      |    |
| CUMULO DI RIDUZIONI .....                                                                    | 15 |
| ART. 26                                                                                      |    |
| FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI.....                                 | 15 |
| ART. 27                                                                                      |    |
| TRIBUTO PROVINCIALE.....                                                                     | 15 |
| ART. 28                                                                                      |    |
| RISCOSSIONE.....                                                                             | 16 |
| ART. 29                                                                                      |    |
| DICHIARAZIONE TARI.....                                                                      | 17 |
| ART. 30                                                                                      |    |
| RIMBORSI E COMPENSAZIONE .....                                                               | 19 |
| ART. 31                                                                                      |    |
| RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO .....                                                            | 19 |
| ART. 32                                                                                      |    |
| FUNZIONARIO RESPONSABILE .....                                                               | 19 |
| ART. 33                                                                                      |    |
| VERIFICHE ED ACCERTAMENTI .....                                                              | 20 |
| ART. 34                                                                                      |    |
| SANZIONI ED INTERESSI .....                                                                  | 20 |
| ART. 35                                                                                      |    |
| RISCOSSIONE COATTIVA .....                                                                   | 20 |
| ART. 36                                                                                      |    |
| CONTENZIOSO.....                                                                             | 20 |
| ART. 37                                                                                      |    |
| IMPORTI MINIMI .....                                                                         | 21 |
| ART. 38                                                                                      |    |
| TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....                                                         | 21 |
| ART. 39                                                                                      |    |
| NORME FINALI E DI RINVIO .....                                                               | 21 |
| ART. 40                                                                                      |    |
| ENTRATA IN VIGORE.....                                                                       | 21 |
| ALLEGATO 1                                                                                   |    |
| TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI<br>PRODUZIONE DEI RIFIUTI ..... | 22 |

## **ART. 1 PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 3 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante ad esempio da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede come soggetto passivo il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

## **ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i

locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, ritenendo tali quelli a destinazione abitativa o ad uso non domestico dotati di almeno un'utenza attiva di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento o macchinari, finché queste condizioni permangono. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle predette condizioni, l'occupazione o la conduzione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi l'esercizio di attività nell'immobile.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite e la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## **ART. 5**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali ed aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
    - Utenze domestiche
      - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
      - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
      - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, gas, energia elettrica) e/o non arredati;
      - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
      - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
    - Utenze non domestiche
      - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
      - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, gas, energia elettrica) e/o non arredati o privi di macchinari;
      - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
      - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
      - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti ecc., che restano invece soggette al tributo.
  - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.
  - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, entro i termini di cui all'art. 29 del presente regolamento, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili e/o allegata idonea documentazione, tali da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero

anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ART. 6**

### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011.
2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuto allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, Legge n. 147/2013, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale, individuata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n.138/1998.
3. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, così come per le aree scoperte operative delle attività economiche, la superficie imponibile rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, Legge n. 147/2013.
4. Per i fabbricati la superficie viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

## **ART. 7**

### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte delle utenze non domestiche assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo, rientrano in tali fattispecie:
  - a) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
  - b) le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile;
  - c) locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante);
  - d) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. Rimangono assoggettati alla tassa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

3. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.
4. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell'art. 1, commi 649 e 682, della Legge n. 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria, applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

| Tipologia di attività                   | % di riduzione della superficie promiscua |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| AUTOCARROZZERIE                         | 30%                                       |
| VERNICIATURA-GALVANOTECNICI<br>FONDERIE | 30%                                       |
| FALEGNAMERIE                            | 30%                                       |
| AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE<br>VEICOLI  | 30%                                       |
| GOMMISTI                                | 30%                                       |
| AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO               | 30%                                       |
| TIPOGRAFIE                              | 30%                                       |
| OFFICINE DI CARPENTERIA<br>METALLICA    | 30%                                       |
| STUDI DENTISTICI                        | 30%                                       |

5. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle sopraindicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 10% sul coefficiente della sola quota variabile della tariffa.
6. Per fruire della detassazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione, che deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione o modifica degli elementi imponibili, il ramo di attività e la sua classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma. In allegato alla dichiarazione, il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati (a titolo di esempio: planimetria dei locali, fotocopia del contratto stipulato con la ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti speciali, fotocopia delle fatture comprovanti la fornitura del servizio, fotocopia del formulario di identificazione rifiuto, fotocopia del registro di carico e scarico dei rifiuti). Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.
7. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

8. L'Ufficio Tributi provvederà ad adottare formale provvedimento di detassazione, dopo l'acquisizione del relativo parere tecnico.

## **ART. 8**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. Ai sensi dell'art. 14, Legge n. 118/2022, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per 2 anni, senza possibilità di ritornare alla gestione pubblica prima della scadenza di tale termine. Analogamente, le utenze non domestiche che optano per la gestione pubblica hanno vincolo di permanenza biennale.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non avvalersi del servizio pubblico deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intende uscire dal servizio pubblico, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021.
4. Limitatamente alle utenze che hanno optato per il gestore del servizio pubblico o per il mercato con decorrenza dall'anno 2022 o 2023, e che hanno a tal fine presentato apposita comunicazione rispettivamente entro il 31 maggio 2021 ed entro il 30 giugno 2022, la scelta è vincolante per 5 anni, ai sensi dell'art. 238, D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 118/2020. È fatta salva la facoltà per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
5. Per le finalità di cui ai commi precedenti, le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare al Comune, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

7. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.
8. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 6 entro i termini di cui al comma 5, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.
9. È fatta salva la facoltà, per le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente e preventivamente comunicata al Comune, nelle modalità di cui al successivo art. 9.

#### **ART. 9**

#### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. Ai sensi del comma 649 dell'art. 1, Legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 152/2006 qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 158/1999. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui i rifiuti sono stati avviati a riciclo, a pena di inammissibilità del diritto alla riduzione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo.
5. La documentazione attestante la quantità di rifiuti effettivamente avviati al riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata nelle modalità e nei contenuti minimi già previsti all'art. 8, comma 6, del presente regolamento per i rifiuti avviati al recupero.
6. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione di cui al precedente comma, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

#### **ART. 10**

#### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 15 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali, in conformità al piano economico finanziario (PEF) di cui al successivo art. 14 ed al metodo tariffario rifiuti deliberato dall'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe,

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di Legge, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra stabilito ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## **ART 11 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

## **ART. 12 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

## **ART. 13 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi quelli di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.

**ART. 14**  
**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013.
2. Sulla base della normativa vigente, il piano economico finanziario è predisposto secondo quanto previsto dal metodo tariffario rifiuti deliberato da ARERA, di cui alla delibera n. 363/2021 e successive deliberazioni in materia adottate dall'Autorità, aggregando il piano finanziario di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti nel cosiddetto PEF pluriennale.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario. Viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

**ART. 15**  
**ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macro-classi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze non domestiche sono ulteriormente suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999, delle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 363/2021 e successive modifiche ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
  - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato, e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
    - a. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L. n. 248/2007;
    - b. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
    - c. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

- d. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
  - c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b) i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

## **ART. 16**

### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

## **ART. 17**

### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai fini della determinazione degli occupanti, le utenze domestiche sono suddivise in domestiche residenti e domestiche non residenti.
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza. Ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Sono altresì considerati nel numero dei componenti, oltre ai membri del nucleo familiare anagrafico, i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, quali ad esempio assistenti familiari, colf ecc. Questi soggetti devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 29.
3. I soggetti che risultano residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso di documentata e stabile permanenza:
  - a) in case di cura o di riposo;
  - b) in comunità di recupero, istituti penitenziari, centri residenziali;
  - c) all'estero per attività di studio, lavoro, volontariato, per un periodo superiore a 6 mesi.L'assenza deve essere adeguatamente documentata e si intendono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio e le assenze derivanti da motivi di studio o lavoro se non tra quelle di cui al punto c). Sono infatti considerati presenti nel nucleo familiare, ai fini della determinazione della tariffa, anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
4. Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, non locate o occupate e tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di documentata richiesta, in 1 unità.
5. Le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all'estero e iscritti all'AIRE, oppure tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari, o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.). Ai fini dell'applicazione del tributo:

- a) Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel Comune, il numero degli occupanti fa riferimento ai componenti del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato da quanto risulta nel foglio di famiglia anagrafico, previa richiesta del contribuente adeguatamente documentata, se i locali non sono ad uso dell'intero nucleo familiare.
  - b) Per le utenze domestiche non residenti diverse da quelle di cui al precedente punto, in relazione alla dimensione dell'alloggio, ai fini della determinazione della tassa, si assume come numero di occupanti: 2 occupanti per superfici fino a 50 mq; 3 occupanti per superfici comprese tra 51 e 120 mq; 4 occupanti per superfici comprese tra 121 e 200 mq; 5 occupanti per superfici superiori a 200 mq. Per le unità immobiliari destinate a box auto il numero degli occupanti è posto uguale a 1. In alternativa a questo criterio, gli intestatari dell'utenza possono produrre autocertificazione attestante il numero dei componenti del proprio nucleo familiare ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato.
6. Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
  7. Le variazioni del numero degli occupanti non rilevabili dai registri anagrafici comunali devono essere dichiarate, con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29, ai fini della corretta determinazione della tariffa.

#### **ART. 18**

##### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_c$  di cui al D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_d$  di cui al D.P.R. n. 158/1999.

#### **ART. 19**

##### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'Allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco di cui all'Allegato 1 sono inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione di cui ai commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (ad esempio, superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). È fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione. Il criterio della tariffa

unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale o dell'area e loro porzioni. In questo caso, ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.

6. Alle unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tale scopo utilizzata si applica la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

## **ART. 20**

### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso, l'occupazione o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nei termini e nelle modalità previste dal successivo art. 29.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **ART. 21**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 659, della Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ove non sia stabilita la residenza: riduzione del 30% della parte variabile;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30% della parte variabile;
  - c) utenze che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 10% nella quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione da parte del contribuente, entro il mese di febbraio dell'anno per il quale è richiesta la riduzione, di istanza corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposita compostiera. Nel caso di richiesta presentata successivamente al predetto termine, la riduzione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla Legge.

## **ART. 21-BIS**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO**

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e successive modifiche e integrazioni, come previsto per il settore elettrico e/o gas e/o idrico.
2. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

## **ART. 22**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta ai locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni solari nell'anno: riduzione del 30% della parte variabile.
2. Per le categorie n. 16, 17 e 20 di cui all'Allegato 1 – Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti – viene regolamentata, nel calcolo della tariffa variabile, una riduzione del 50%.

## **ART. 23**

### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **ART. 24**

### **ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del tributo le associazioni senza fine di lucro con scopi culturali e sociali, gli oratori e i locali delle parrocchie esistenti sul territorio comunale.

## **ART. 25**

### **CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## **ART. 26**

### **FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Il costo delle riduzioni, esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal presente regolamento resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013.

## **ART. 27**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero dalla piattaforma PagoPa di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. n.82/2005, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

## **ART. 28**

### **RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune:
  - a) mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, al fine di garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita, come previsto dall'art. 24 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 15/2022;
  - b) attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (PagoPa).
2. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente: l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, la data di emissione del documento, l'importo di ogni singola rata e le rispettive scadenze ovvero l'importo dovuto per il pagamento in unica soluzione e la scadenza. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentono agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno 2 rate semestrali, deliberate annualmente dal Consiglio Comunale, o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sia determinato in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. Ai sensi dell'art. 23 dell'Allegato A della delibera n. 15/2022 di ARERA, il termine di scadenza del pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione; si precisa che tale termine deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento della prima rata ovvero al pagamento in unica soluzione. Il Comune è tenuto ad inviare l'avviso di pagamento, che può contenere anche più documenti di pagamento, almeno una volta all'anno.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulti inferiore a € 5,00. Analogamente, non si procede al rimborso per somme inferiori a tale importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

## **ART. 29**

### **DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo hanno l'obbligo di dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare l'inizio, la variazione e la cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso di locali o aree, la sussistenza delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni ed il modificarsi o il venir meno delle medesime condizioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune la dichiarazione, redatta su moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data di:
  - a) inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo;
  - b) variazione di quanto precedentemente dichiarato;
  - c) cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarati.

In deroga al termine disposto dal presente comma, le richieste di uscita dal pubblico servizio di cui all'art. 8 del presente regolamento, devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno, ai sensi del D.L. n. 41/2021.

4. La data in cui ha avuto inizio la detenzione, il possesso o l'occupazione dei locali o aree oppure in cui è intervenuta la variazione o cessazione, deve essere adeguatamente documentata dal soggetto dichiarante, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere presentata allo sportello fisico o online, a mezzo posta, tramite e-mail o PEC, compilando l'apposito modulo disponibile presso lo sportello fisico, scaricabile dalla home page del sito internet del Comune o compilabile online. La denuncia si intende consegnata: all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta o compilazione online; alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale; alla data di ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica e PEC.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione, entro il termine di cui al precedente comma 3. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3, se più favorevole.
8. La dichiarazione, sia originaria che di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

  - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
  - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
  - d. Numero degli occupanti i locali;
  - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- f. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
  - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
  - f. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
  - g. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
  - h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
9. La richiesta di attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani produce effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, come indicato dal contribuente nella dichiarazione.
  10. La dichiarazione di variazione che comporti una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, la dichiarazione di variazione che comporti un incremento dell'importo da addebitare al contribuente produce sempre effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. In deroga a quanto appena descritto, gli effetti delle dichiarazioni di variazione di cui all'art. 8 del presente regolamento (uscita dal pubblico servizio) decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
  11. La dichiarazione di cessazione della detenzione, possesso o occupazione dei locali o aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione nel termine di cui al comma 3, la dichiarazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione ed il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Se la dichiarazione è presentata oltre il termine, si considera la data di presentazione della stessa. In caso di mancata presentazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  12. Il Comune da riscontro al soggetto dichiarante in merito alla documentazione presentata, indicando nella risposta: il riferimento alla richiesta di attivazione, variazione, cessazione del servizio; il codice utente ed il codice utenza; la data dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione, variazione o cessazione del servizio.
  13. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES, eventualmente e opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.

**ART. 30**  
**RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso o la compensazione delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Qualora sia verificata l'esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, mediante:
  - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
  - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o se lo stesso venga emesso oltre i 120 giorni successivi. Resta salva la facoltà del Comune di procedere alla compensazione nel caso in cui l'importo da accreditare sia inferiore ad € 50,00 o se richiesta dall'utente.
3. Il Comune provvede al rimborso entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta, ai sensi della delibera n. 15/2022 di ARERA.
4. Non si procede al rimborso per importi inferiori a € 5,00, come disciplinato dal regolamento generale delle entrate comunali.

**ART. 31**  
**RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO**

1. Le modalità di rateizzazione degli importi dovuti sono disciplinate dal regolamento generale delle entrate comunali.
2. Ad integrazione di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la TARI il Comune è tenuto a garantire la possibilità di rateizzazione del pagamento del documento di riscossione:
  - a) Agli utenti che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio dei documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.
3. Il contribuente deve presentare la richiesta di rateizzazione entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. L'importo della singola rata non può essere inferiore a € 100,00. Il Comune fornisce all'utente i modelli per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
5. Le somme relative ai pagamenti delle rate possono essere maggiorate degli interessi di dilazione, non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, e degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa, solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

**ART. 32**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art.1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di Legge.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n.138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge n. 147/2013.

### **ART. 33 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, così come disciplinato nel regolamento generale delle entrate comunali.
2. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
3. L'avviso di accertamento deve contenere le indicazioni previste dalla Legge.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ART. 34 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di Legge.

### **ART. 35 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di Legge, così come disciplinato nel regolamento generale delle entrate comunali. In particolare: il ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973; l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910; l'atto di accertamento esecutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art.1, comma 792, della Legge n. 160/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 36 CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono altresì applicati gli istituti deflativi del contenzioso previsti dal regolamento generale delle entrate comunali e strumenti deflattivi del contenzioso, secondo le modalità indicate nello stesso, nonché quelli applicabili ex-lege.

**ART. 37**  
**IMPORTI MINIMI**

1. Non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, anche riferito a più anni, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia inferiore a € 12,00.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi l'importo di € 30,00.

**ART. 38**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003.

**ART. 39**  
**NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ART. 40**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

## ALLEGATO 1

### TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

| Comuni con più di 5.000 abitanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Comuni fino a 5.000 abitanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)<br>02. Cinematografi, teatri<br>03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta<br>04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi<br>05. Stabilimenti balneari<br>06. Autosaloni, esposizioni<br>07. Alberghi con ristorante<br>08. Alberghi senza ristorante<br>09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme<br>10. Ospedali<br>11. Agenzie, studi professionali, uffici<br>12. Banche e istituti di credito<br>13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta<br>14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccaia<br>15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti<br>16. Banchi di mercato beni durevoli<br>17. Barbiere, estetista, parrucchiere<br>18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)<br>19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto<br>20. Attività industriali con capannoni di produzione<br>21. Attività artigianali di produzione beni specifici<br>22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie<br>23. Birrerie, hamburgerie, mense<br>24. Bar, caffè, pasticceria<br>25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)<br>26. Plurilicenze alimentari e miste<br>27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio<br>28. Ipermercati di generi misti<br>29. Banchi di mercato generi alimentari<br>30. Discoteche, night club | 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto<br>02. Campeggi, distributori carburanti<br>03. Stabilimenti balneari<br>04. Esposizioni, autosaloni<br>05. Alberghi con ristorante<br>06. Alberghi senza ristorante<br>07. Case di cura e riposo<br>08. Uffici e agenzie<br>09. Banche, istituti di credito e studi professionali<br>10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli<br>11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze<br>12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)<br>13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto<br>14. Attività industriali con capannoni di produzione<br>15. Attività artigianali di produzione beni specifici<br>16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie<br>17. Bar, caffè, pasticceria<br>18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari<br>19. Plurilicenze alimentari e/o miste<br>20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante<br>21. Discoteche, night club |